

COMUNE di MAZZE'
Città Metropolitana di **Torino**

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA
MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2001

Adeguamento al parere dell'Asl con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 06/09/2001

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/04/2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2011

Modificato con del Consiglio Comunale n. 6 del 9/4/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/6/2021

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Articolo 1 - Oggetto	6
Articolo 2 - Competenze	6
Articolo 3 - Responsabilità	6
Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento	6
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico	7
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.....	7
Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori	7
CAPO III - FERETRI.....	8
Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro	8
Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri	8
Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
Articolo 10 - Fornitura gratuita dei feretri	9
Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento	9
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	10
Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso	10
Articolo 13 - Trasporti Funebri	10
Articolo 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento	10
Articolo 15 - Orario dei trasporti e ingresso salme nei cimiteri	10
Articolo 16 - Norme generali per i trasporti	11
Articolo 17 - Riti religiosi	11
Articolo 18 - Trasferimento di salme senza il funerale	11
Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	12
Articolo 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione	12
Articolo 21 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	12
Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero	12
Articolo 23 - Trasporto di Ceneri e resti	13
Articolo 24 - Rimessa delle auto funebri	13
TITOLO II - CIMITERI.....	13
CAPO I - CIMITERI.....	13
Articolo 25 - Elenco cimiteri	13
Articolo 26 Disposizioni generali – Vigilanza	13
Articolo 27 Reparti speciali nel cimitero	14
Articolo 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	14
Articolo 29 - Ammissione nei cimiteri della Circoscrizione	14
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. SOPPRESSIONE CIMITERI	14
Articolo 30 - Disposizioni generali	14

Articolo 31 - Piano regolatore cimiteriale	14
Articolo 32 - Soppressione dei cimiteri – norme applicabili	15
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	15
Articolo 33 - (Inumazione)	15
Articolo 34 - Cippo	16
Articolo 35 - Tumulazione	16
Articolo 36 - Deposito provvisorio	16
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
Articolo 37 - Esumazioni ordinarie	17
Articolo 38 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	17
Articolo 39 - Esumazione straordinaria	17
Articolo 40 - Estumulazioni	17
Articolo 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	18
Articolo 42 - Raccolta delle ossa	18
Articolo 43 - Oggetti da recuperare	18
Articolo 44 - Disponibilità dei materiali	19
Articolo 45 - Norme igieniche	19
CAPO V - CREMAZIONE	19
Articolo 46 - Crematorio	19
Articolo 47 - (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione)	19
Articolo 48 - Urne cinerarie	19
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	19
Articolo 49	19
Articolo 50 - Disciplina dell'ingresso	20
Articolo 51 - Divieti speciali	20
Articolo 52 - Riti funebri	20
Articolo 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	20
Articolo 54 - Fiori e piante ornamentali	21
Articolo 55 - Manutenzione ordinaria dei cimiteri e delle pertinenze esterne	21
Articolo 56 - Materiali ornamentali	21
TITOLO III - CONCESSIONI	21
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	22
Articolo 57 - Sepolture private	22
Articolo 58 - Durata delle concessioni	22
Articolo 59 - Modalità di concessione	22
Articolo 60 - Uso delle sepolture private	23
Articolo 61 - Manutenzione	23
Articolo 62 - Costruzione dell'opera – Termini	23
CAPO II- DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	24
Articolo 63 - Divisione, subentri	24
Articolo 64 - Rinuncia alla concessione	24

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	25
Articolo 65 - Revoca	25
Articolo 66 - Decadenza	25
Articolo 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	25
Articolo 68 - Estinzione	26
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	26
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	26
Articolo 69 - Accesso al cimitero	26
Articolo 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	26
Articolo 71 - Responsabilità – Deposito cauzionale	27
Articolo 72 - Recinzione aree – Materiali di scavo	27
Articolo 73 - Introduzione e deposito di materiali	27
Articolo 74 - Orario di lavoro	27
Articolo 75 - (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)	27
Articolo 76 - Vigilanza	27
Articolo 77 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero	28
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI	28
Articolo 78 - Funzioni – Licenza	28
Articolo 79 - Divieti	28
TITOLO V - DELLE CREMAZIONI	29
CAPO I - CREMAZIONI	29
Articolo 80 - Rilascio autorizzazioni alla cremazione	29
Articolo 81 - (Cremazione di parti anatomiche riconoscibili e resti mortali seguito esumazioni ed estumulazioni)	29
Articolo 82 - Caratteristiche delle urne cinerarie	30
Articolo 83 - Trasporto delle urne cinerarie	30
CAPO II - DESTINAZIONE DELLE CENERI	30
Articolo 84 - Destinazione delle ceneri	30
Articolo 85 - Tumulazione dell’urna cineraria	30
Articolo 86 - Inumazione dell’urna cineraria	30
Articolo 87 - Affidamento dell’urna cineraria	31
Articolo 88 - Procedura per l’affidamento	31
Articolo 89 - Luogo di conservazione dell’urna cineraria	32
Articolo 90 - Dispersione delle ceneri	32
Articolo 91 - Luoghi di dispersione delle ceneri	33
Articolo 92 - Procedura per la dispersione	34
Articolo 93 - Tariffe	34
CAPO III - DISPOSIZIONI VARIE	34
Articolo 94 - Registri	34
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	35
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	35

Articolo 95 - (Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti)	35
Articolo 96 - Mappa	35
Articolo 97 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	35
Articolo 98 - Scadenario delle concessioni.....	35
CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Articolo 99 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	35
Articolo 100 - Concessioni pregresse	36
Articolo 101 - Sepolture private a tumulazioni pregresse -Mutamento del rapporto concessorio	36
Articolo 102 - Cautele.....	36
Articolo 103 - Rimesse di carri funebri	36
Articolo 104 - Ordinanze del Sindaco	36
Articolo 105 - Richiamo norme vigenti.....	36
Articolo 106 - Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni	36
Articolo 107 - Responsabile del Servizio	37
Articolo 108 - Orari di apertura al pubblico dei cimiteri comunali	37
Articolo 109 - Norme abrogate.....	37
Articolo 110 - Entrata in vigore del presente regolamento.....	37
Articolo 111 - Pubblicità del regolamento.....	37
Articolo 112 - Usi e consuetudini.....	37

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al Regio Decreto 09/07/1939, n. 1238 sull'ordinamento S.C., al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso di cadaveri o parti d'essi, su trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il presente regolamento è aggiornato con le disposizioni di cui alla L.R. 15 del 25/06/2008 "Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione di procedure". Eventuali disposizioni inserite nel presente regolamento ed in contratto con quanto stabilito dalla suddetta legge regionale si intendono automaticamente abrogate. (Comma inserito con deliberazione C.C. n. 26/2011)

Articolo 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 e successivi del D.LGS 267 del 18.8.2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 112 e seguenti del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri vengano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio e per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- 1) Il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate ai locali indicati dal successivo articolo 6;
- 2) Il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti

speciali, individuati dal successivo articolo 14;

3) Il servizio di osservazione dei cadaveri;

4) L'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;

5) L'inumazione in campo comune ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

6) La cremazione nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

7) La deposizione delle ossa in ossario comune;

8) La dispersione delle ceneri in cinerario comune;

9) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato nel successivo articolo 10.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione.

L'aggiornamento delle tariffe è di competenza del responsabile del servizio.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 42, del D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo od informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990. Il custode è direttamente responsabile della regolare tenuta del registro in doppio esemplare.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso il cimitero:

1. L'orario di apertura e di chiusura (in ogni cimitero);
2. Copia del presente regolamento;
3. Copia della determinazione del responsabile del servizio di approvazione delle tariffe dei servizi cimiteriali;
4. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
5. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
6. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
7. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, o presso ospedali, altri istituti sanitari ovvero in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, denominato centro funerario.

Il deposito di osservazione e l'obitorio assolvono alle funzioni indicate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentato, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).

Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo con la modalità di cui al D.Lgs. 17/03/1995 n. 230 e s.m.i. (*in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio Sanitario dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di persone con tale funzione. **Modificato e parzialmente abrogato con deliberazione C.C. n. 26/2011***)

L'Azienda Sanitaria Locale comprendente più Comuni individua gli obitori ed i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri, in numero adeguato e rapportato alla popolazione. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffuse.

CAPO III - FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

In ciascun feretro non si può richiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto od in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi Sanitari della A.S.L., o suo delegato, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare contaminazione ambientale.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

Abrogato con deliberazione del C.C. n. 26/2011

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2;

la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;

b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28, 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R.

10/09/1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- i trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la suacorrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi Sanitari della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro od il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

*Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai paragrafi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. **Abrogati con deliberazione C.C. N. 26/2011)***

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Ogni qualvolta un feretro debba essere inumato nel cimitero comunale è d'obbligo la doppia cassa metallica che contenga quella in legno oppure in materiale biodegradabile, pena la non accettazione del feretro. **(comma inserito con deliberazione C.C. n. 26/2011)**

Articolo 10 - Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 9 lettera a) e lettera e) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, in base a parametri stabiliti con apposito provvedimento.

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

- Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Su richiesta scritta del familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone, in vita residenti nel Comune stesso, dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, all'ultima abitazione. *(Il trasporto avrà luogo dopo la visita necroscopica, salvo il diverso parere del medico legale dell'ASL competente. Periodo abrogato con deliberazione di consiglio comunale n. 27/2001)*

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, o di altre soste, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi Sanitari della competente A.S.L.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Sindaco prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di Circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 13 - Trasporti Funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue, sempre che non sia richiesto dagli interessati l'uso di mezzi speciali di trasporto, a cura del Comune, in carro chiuso, ed in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il servizio dei trasporti funebri con mezzi speciali, qualora non sia esercitato dal Comune con diritto di privativa, è consentito alle ditte e ad imprese funebri in possesso della necessaria autorizzazione di cui all'articolo 115 T.U. Legge di Pubblica Sicurezza.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale fissare eventuali modalità di espletamento del servizio ed imporre il pagamento di un diritto fisso ai sensi dell'articolo 19, secondo comma del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, sempre che non si tratti di trasporti eseguiti con mezzi propri da Confraternite e Congregazioni riconosciute come enti morali.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni stesse con mezzi propri.

Articolo 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri possono essere a pagamento o gratuiti:

- a) a pagamento quando sono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso e sempre che la salma debba essere inumata in campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

Articolo 15 - Orario dei trasporti e ingresso salme nei cimiteri

L'orario d'ingresso delle salme, dei resti mortali, delle ceneri nei cimiteri del Comune, per

L'inumazione o la tumulazione è il seguente:

Nei periodi festivi non hanno luogo, di norma, i trasporti funebri e i seppellimenti, in caso di più festività consecutive i cimiteri ricevono le salme nel secondo periodo festivo.

Per gravi e circostanziati motivi, il Sindaco, sentito il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e l'incaricato del cimitero, può autorizzare il trasporto ed il seppellimento in qualsiasi altro periodo festivo, purché decorso il periodo di osservazione indicato dal medico necroscopo sul certificato previsto dal vigente Ordinamento di Stato Civile.

Il Sindaco fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato e ne darà notizia al Comando di Polizia Mortuaria per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno quindici minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 16 - Norme generali per i trasporti

*(In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quanto il trasporto venga eseguito 48 ore dal decesso, alla salma è da applicare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata. **Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 26/2011**).*

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto alla destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

I comuni di partenza e di arrivo del trasporto, effettuato da terzi con i mezzi di cui all'articolo 20 D.P.R. 285/90, possono imporre il pagamento di un diritto fisso ai sensi dell'articolo 19, comma 3° del precitato decreto.

Articolo 17 - Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa, o in altri edifici di culto, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18 - Trasferimento di salme senza il funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, ed all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'articolo 20 del D.P.R. 285/90.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, (*sentito il Dirigente dei Servizi Sanitari dell'A.S.L. abrogato con deliberazione di C.C. n. 27/2001*), o suo delegato, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di specialionoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti col mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio Sanitario dell'A.S.L., o suo delegato, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 6 anche prima che si trascorra il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi Sanitari dell'A.S.L., o suo delegato, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto, ai sensi dell'articolo 24 e seguenti del D.P.R. 285/90, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile.

(Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi Sanitari della A.S.L. o del personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 8) - Abrogato con deliberazione C.C. n. 26/2011).

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono di norma essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'articolo 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo le prescrizioni stabilite dall'articolo 24 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di

Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata col R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.

Articolo 23 - Trasporto di Ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali ed igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 47.

Articolo 24 - Rimessa delle auto funebri

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi Sanitari della A.S.L., o suo delegato, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio antincendio.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 25 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

1. Cimitero del Capoluogo
2. Cimitero della frazione Tonengo.

Articolo 26 Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 112 e successivi del D.Lgs. 267/2000.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di feti, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

Il Dirigente dei Servizi Sanitari dell'A.S.L., o suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27 Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 29/2021)

Nei cimiteri sono seppelliti, quando non venga richiesta altra destinazione, le salme:

- a) delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) delle persone morte fuori dal comune:
 - aventi in esso, in vita, la residenza;
 - aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata, individuale o di famiglia
 - che sono state residenti nel corso della loro vita nel comune, ovunque abbiano la residenza al momento del decesso;
 - aventi coniuge o parenti entro il 3° grado residenti nel comune;
 - aventi coniuge, convivente di fatto (dimostrabile anagraficamente) o parenti entro il 3° grado già sepolte nel cimitero del Comune.
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.
- d) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Articolo 29 - Ammissione nei cimiteri della Circoscrizione

(Articolo abrogato con deliberazione del C.C. n. 29/2021)

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. SOPPRESSIONE CIMITERI

Articolo 30 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del luogo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.

Compatibilmente con le esigenze di tali campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate alle sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Articolo 31 - Piano regolatore cimiteriale

Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto a adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. Si applica l'articolo 139 del D.Lgs. 267/2000.

Nella elaborazione del piano il Comune dovrà tenere conto:

1. dell'andamento medio della mortalità, nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
2. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
3. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
4. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
5. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
6. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi, o zone costruite, da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi di costruzione comunale);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 285/90.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Ogni 10 anni o qualora se ne ravvisi la necessità urgente, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Articolo 32 - Soppressione dei cimiteri – norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 285/90.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 33 - (Inumazione)

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree di concessione.

Articolo 34 - Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito di materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai tre quarti della superficie della fossa secondo le dimensioni fissate dall'articolo 72 del D.P.R. 285/90 e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 del piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti, o loro aventi causa.

In caso di abbandono, incuria o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 35 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione, fatti salvi i progetti precedentemente approvati, anche se prevedono la costruzione in lotti successivi, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, in caso di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Per le nuove costruzioni di ossari le misure di ingombro libero non dovranno essere inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30; per le nicchie cinerarie individuali predette misure non dovranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Articolo 36 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo comunale o privato, in tombe di famiglia, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o domanda degli interessati, purché sia inferiore a 30 mesi.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la

definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune a spese dei soggetti obbligati.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90 e cioè dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre al mese di aprile, salvo casi di estumulazioni straordinarie di cui all'art.84 del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza, fatte salve le vigenti normative in materia di sanità pubblica.

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria, nonché di estumulazione ordinaria e straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti, i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati

Articolo 38 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, tramite l'ufficio di stato civile, curerà la stesura dei tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissata con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale ed altri luoghi pubblici con congruo anticipo.

Articolo 39 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 285/90.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio Sanitario dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

(Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio Sanitario dell'A.S.L. o da personale tecnico da lui delegato. (Abrogato con deliberazione c.c. n. 26/2011)

Articolo 40 - Estumulazioni

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a trenta anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai trenta anni;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe di concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campocomune previa apertura della cassa di zinco al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

*-A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, su conforme parere del Dirigente del Servizio Sanitario dell'A.S.L., o suo delegato, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. **Commi abrogati con deliberazione c.c. n. 26/2011).***

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa, di cui all'apposito provvedimento.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23/12/1865 e successive modificazioni.

Articolo 42 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossariocomune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 43 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile incaricato del servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno liberamente essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti

cimiteriali.

Articolo 44 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impegnarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di parenti od affini fino al secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 45 - Norme igieniche

*(Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Dirigente del Servizio Sanitario della A.S.L. o suo delegato per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi usati e degli indumenti personali dei necrofori. **Abrogato con deliberazione C.C. n. 26/2011**)*

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 46 - Crematorio

Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 47 - (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione)

Abrogato con deliberazione di C.C. n. 17/2011.

Articolo 48 - Urne cinerarie

Abrogato con deliberazione di C.C. n. 17/2011.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 49

Il Sindaco, con propria ordinanza stabilisce l'orario al pubblico dei cimiteri comunali.

Articolo 50 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute o di età il Sindaco, sentito il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo veicoli, fissandone eventualmente i percorsi e gli orari.

Articolo 51 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, consumare cibi o bevande;
- b) entrare con biciclette, motocicli, o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione e estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 52 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri.

Per le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile

dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al carattere del cimitero.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente alle dimensioni della lapide e una breve descrizione delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito, in mancanza di lapide il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite di m. 0,90 e che non invadano letombe o i passaggi attigui.

Articolo 54 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, l'incaricato dei Servizi Cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 55 - Manutenzione ordinaria dei cimiteri e delle pertinenze esterne

La manutenzione ordinaria dei cimiteri e delle pertinenze esterne, si sostanzia nell'espletamento periodico dei seguenti lavori:

- a) potatura delle siepi e delle piante
- b) taglio costante dell'erba ed eventuale diserbo da concordare con il servizio tecnico
- c) spandimento di ghiaia
- d) svuotamento dei cestini porta rifiuti
- e) pulizia delle camere mortuarie, della pavimentazione prospiciente i loculi ed i viali di accesso alle singole tombe
- f) apertura e chiusura dei cimiteri comunali, sino ad automazione dei cancelli, agli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale

Articolo 56 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti, con provvedimento del Sindaco, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

L'incaricato dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 43 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 57 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 31, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, oppure concesse in uso per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, approvato con apposito provvedimento.

Alle sepolture private, contemplate nel seguente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo è stipulata ai sensi della Legge.

Il diritto di uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 58 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/90.

La durata è fissata:

- in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività;
- in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- in 40 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
- in 30 anni per le fosse ad inumazione destinate a sepolture private per famiglie e collettività.

(comma modificato con deliberazione del C.C. n. 6/2014)

A richiesta degli interessati sono consentiti più rinnovi della concessione originaria, dietro il pagamento del canone di concessione secondo la tariffa vigente.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula del contratto di concessione.

Articolo 59 - Modalità di concessione

La sepoltura di cui al 3° comma, dell'articolo 57, può concedersi in qualsiasi momento, su richiesta, fino ad esaurimento dei posti disponibili, *per la tumulazione nei casi previsti dall'art. 28* **(comma integrato con deliberazione del C.C. n. 29/2021)**

L'assegnazione avviene in ordine progressivo, lasciando al richiedente la facoltà di scelta di fila.

La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma

solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione di aree e di manufatti, ad uso sepoltura, nei vari tipi di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità, la data della domanda, assicurando per le aree il completamento progressivo dei campi.

Articolo 60 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'articolo 57, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'articolo 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 6° grado, dai collaterali fino al 3° grado, dagli affini fino al 1° grado.

E' data facoltà al concessionario ed ai suoi legittimi successori di tumulare nella tomba di famiglia patenti in linea collaterale fino al 5° ed affini fino al 3° grado.

Nella tomba di famiglia potrà, in via di eccezione, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.

I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati in relazione alla documentazione presentata (comprendente lo stato di famiglia anagrafico) o atto testamentario da presentare al responsabile del servizio cimiteriale, prima della tumulazione.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi della legge vigente del concessionario del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria, che previa valutazione darà il nulla osta.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto di uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 61 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Articolo 62 - Costruzione dell'opera – Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'articolo 56 impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 69 entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II- DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 63 - Divisione, subentri

Più concessionari possono chiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi e dovrà individuare i posti salma a ciascuno riservati.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio concessionari del Comune.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità alla concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso di un concessionario di una sepoltura privata, fatto salvo il diritto d'uso della sepoltura per le persone indicate nel precedente articolo 59, hanno titolo al subentro nella concessione i discendenti legittimi, i quali sono tenuti a darne comunicazione al competente servizio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, che dovranno risultare da autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Comunale esclusivamente nei confronti dei richiedenti che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo i criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, il Comune rientra nella disponibilità dell'area decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura se a tumulazione. Il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 64 - Rinuncia alla concessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del diritto di uso di aree o manufatti, salvi i casi di decadenza, quando la sepoltura sia libera di salme, ceneri o resti mortali.

In tal caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% del valore al momento della concessione.

Ai concessionari di aree è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 65 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, 2° comma, D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dello spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio ed all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 66 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;
2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
3. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
4. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati;
5. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'articolo 59;
6. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti 5 e 6 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria previo accertamento dei relativi presupposti da parte dei Responsabili dei vari servizi comunali interessati.

Articolo 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 68 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 69 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio tecnico del Comune.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento dei lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a svolgere i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo e rispettare l'orario di apertura dei cimiteri. Inoltre non è consentita alcuna attività lavorativa dentro i cimiteri nel giorno del 2 novembre.

Articolo 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono soggetti a concessione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Nel progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei piani o file di loculi fuori terra (epigei) non potrà essere superiore a 5; mentre per i loculi sotterranei (ipogei) i piani o file non potranno essere superiori a 4, anche se il primo piano o fila risulta essere seminterrato.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti e ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le

modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 71 - Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e di eventuali danni.

Articolo 72 - Recinzione aree – Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate od al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 73 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 74 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro delle imprese è preventivamente concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentito il custode del cimitero.

E' vietato lavorare nei giorni festivi nonchè nel giorno del 2 novembre, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio Tecnico Comunale, di concerto con il Servizio di polizia mortuaria.

Articolo 75 - (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 76 - Vigilanza

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia

conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture private e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 70.

Articolo 77 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- Eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.
- Segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- Esercitare qualsiasi attività di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- Trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Nel caso in cui i servizi cimiteriali vengano dal Comune affidati a terzi, anche mediante appalto, la ditta aggiudicataria opererà nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, fatte salve particolari condizioni fissate dall'atto contrattuale.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle norme di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 78 - Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

1. Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
2. Fornire feretri e gli accessori relativi;
3. Occuparsi della salma;
4. Effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 79 - Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) Di accaparrare servizi in modo molesto e inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni che

- adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DELLE CREMAZIONI

CAPO I - CREMAZIONI

Articolo 80 - Rilascio autorizzazioni alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile dell'luogo ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizioni testamentarie, la volontà deve essere manifestata dal coniuge, non separato con sentenza passata in giudicato, e in difetto di questi, dal parente più prossimo, ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di presenza di più parenti dello stesso grado, da tutti questi.

Per i seguenti casi particolari la dichiarazione di cui al comma precedente, deve essere resa da:

- a) esercenti la potestà in caso di minori
- b) tutori per gli interdetti
- c) parente o da tutti in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, più prossimi, nel caso in cui la persona titolare del diritto di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, comprovata da idonea certificazione medica.

La volontà dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000.

Nel caso in cui il defunto risultasse, al momento del decesso, iscritto ad associazione riconosciuta, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta, datata e sottoscritta antecedentemente dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da 2 testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

La disposizione testamentaria o la dichiarazione resa ad associazione di cui al comma 5, non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva e contraria alla cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa solo se la richiesta è corredata dalla documentazione *(di cui all'art. 79, commi 4 e 5, del DPR 285/1990) da certificazione in carta libera, redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'UOA di Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.*

Comma modificato e parzialmente abrogato con deliberazione C.C. n. 26/2011)

Articolo 81 - (Cremazione di parti anatomiche riconoscibili e resti mortali seguito esumazioni ed estumulazioni)

Si definiscono:

- a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori e superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
- b) resti mortali: i risultati della completa scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di

ordinaria tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni.

La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga cremata. In questo caso la richiesta deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'azienda sanitaria territoriale, attraverso la struttura sanitaria di cura o ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione. Sarà cura dell'azienda sanitaria rilasciare l'autorizzazione alla cremazione.

Le ossa ed i resti mortali inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni (dopo un periodo di anni 10) o di estumulazioni (dopo un periodo di anni 20), possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione o di estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, prevista ai sensi dell'art. 79, commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 82 - Caratteristiche delle urne cinerarie

Le ceneri devono essere raccolte in apposite urne cinerarie di materiale solido non deperibile, in relazione alla destinazione, con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta in materiale non deperibile con indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

Articolo 83 - Trasporto delle urne cinerarie

Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadaveri, ferma restando la richiesta di autorizzazione.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in 3 esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso all'ufficio comunale competente e il terzo conservato da chi prende in consegna l'urna.

CAPO II - DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 84 - Destinazione delle ceneri

Le ceneri possono essere:

- a. Tumulato
- b. Inumate
- c. Affidate
- d. Disperse

Come meglio indicato nei successivi articoli.

Articolo 85 - Tumulazione dell'urna cineraria

La tumulazione di urna cineraria può avvenire esclusivamente in area cimiteriale:

- a) in celletta individuale
- b) in sepoltura privata
- c) in sepoltura ove siano già presenti altri feretri se le condizioni lo consentono.

La durata della tumulazione è pari a quella della concessione del manufatto.

Articolo 86 - Inumazione dell'urna cineraria

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale e la durata minima è di anni 10.

Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 87 - Affidamento dell'urna cineraria

L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante:

- a. disposizione testamentaria
- b. dichiarazione manifestata all'ufficiale di stato civile del Comune di Mazzè, quale Comune di decesso o di residenza del defunto, resa dal coniuge non separato con sentenza passata in giudicato o, in difetti di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

In casi particolari, la dichiarazione di cui al punto b) del I comma va resa:

- a. dagli esercenti la potestà per i minori
- b. dai tutori per gli interdetti
- c. dal parente o da tutti in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, più prossimi, nel caso in cui la persona titolare del diritto di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, comprovata da idonea certificazione medica.

La volontà dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000.

Nel caso in cui il defunto risultasse, al momento del decesso, iscritto ad associazione riconosciuta (che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati), è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta, datata e sottoscritta precedentemente dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da 2 testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano affidate ed individuato il soggetto per l'affidamento. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualsiasi persona, ente od associazione scelta liberamente dal defunto.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri la volontà del defunto è eseguita:

- a. dal coniuge, non separato con sentenza passata in giudicato, e in difetto di questi, dal parente più prossimo, ai sensi dell'art 74 e seguenti del codice civile e, in caso di presenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi;
- b. dagli esercenti la potestà per i minori
- c. dai tutori per gli interdetti
- d. dal parente o da tutti in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, più prossimi, nel caso in cui la persona titolare del diritto di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, comprovata da idonea certificazione medica;
- e. dall'esecutore testamentario.

Qualora in assenza del coniuge concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto, individuare chi di loro assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

Resta valida la possibilità di rinunciare all'affidamento dell'urna da parte del soggetto individuato come affidatario. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune dove le ceneri sono custodite.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata richiesta una diversa destinazione delle ceneri, l'urna dovrà essere consegnata ad un cimitero comunale per la conservazione, il quale dovrà darne comunicazione al Comune di residenza del defunto se diverso.

Il Comune, nel caso di cui al comma 8, provvederà alla tumulazione in una celletta ossario, previo versamento dell'importo stabilito dalla relativa deliberazione di Giunta Comunale.

Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale per le prassi dovute e come indicate al precedente comma 9.

Articolo 88 - Procedura per l'affidamento

Per ottenere l'autorizzazione per l'affidamento, il soggetto affidatario deve presentare istanza, con

annessa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiarerà, sotto la propria responsabilità di:

- a) conservare l'urna cineraria all'interno dell'abitazione e aree pertinenziali, purché sia garantita una destinazione stabile e siano offerte le necessarie garanzie contro ogni profanazione;
- b) consentire eventuali controlli dalla parte degli organi comunali;
- c) avere piena conoscenza che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, senza la specifica autorizzazione comunale;
- d) avere piena conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) consegnare l'urna al cimitero comunale qualora vengano meno le condizioni per l'affidamento;
- f) comunicare, entro 30 giorni, all'ufficio comunale competente di Mazzè e del Comune di nuova destinazione, il trasferimento dell'urna;
- g) essere disponibile alla consegna dell'urna cineraria all'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza se richiesta, in base a provvedimento giudiziario.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Mazzè, quale Comune di decesso o di residenza del defunto, dalla quale deve risultare la volontà del defunto che le proprie ceneri siano date in affidamento, l'affidatario ed il luogo della conservazione. Tale autorizzazione, che costituisce documento di accompagnamento, è consegnata al soggetto affidatario ed una copia è conservata agli atti del Comune.

Articolo 89 - Luogo di conservazione dell'urna cineraria

Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione e aree pertinenziali e deve garantire la destinazione stabile nonché le misure necessarie contro ogni profanazione. Il luogo può consistere in una nicchia in cemento armato o in muratura o in una teca o simile in materiale idoneo (legno o metallo) con eventuale vista in vetro infrangibile, purché ancorata a muro o al pavimento.

L'amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

Articolo 90 - Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile di Mazzè, quale Comune di decesso o di residenza del defunto, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso.

La dispersione delle ceneri può avvenire, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante:

- a) disposizione testamentaria (testamento per atto di notaio o testamento olografo, entrambi da pubblicarsi);
- b) dichiarazione manifestata all'ufficiale di stato civile del Comune di Mazzè, quale Comune di decesso o di residenza del defunto, resa dal coniuge non separato con sentenza passata in giudicato o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

La dichiarazione di volontà, di cui al punto b) del comma 2, nei casi particolari, deve essere resa:

- a) dagli esercenti la potestà per i minori
- b) dai tutori per gli interdetti
- c) dal parente o da tutti in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, più prossimi, nel

caso in cui la persona titolare del diritto di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, comprovata da idonea certificazione medica.

Le suddette dichiarazioni di volontà devono risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000.

Nel caso in cui il defunto risultasse, al momento del decesso, iscritto ad associazione riconosciuta (che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati), è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da 2 testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano disperse dal soggetto individuato per la dispersione. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. Nel rispetto della volontà del defunto, la persona incaricata della dispersione può essere qualsiasi persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto stesso. Qualora il defunto non abbia individuato nessuno, la sua volontà è eseguita:

- a) dal coniuge non separato con sentenza passata in giudicato o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. In tale ultima ipotesi i parenti, a maggioranza, con atto scritto, devono individuare quale di loro si assume la responsabilità di disperdere le ceneri;
- b) dagli esercenti la potestà per i minori
- c) dai tutori per gli interdetti
- d) dal parente o da tutti in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, più prossimi, nel caso in cui la persona titolare del diritto di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, comprovata da idonea certificazione medica;
- e) dall'esecutore testamentario;
- f) dal rappresentante legale di associazioni riconosciute (che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati), qualora il defunto ne sia iscritto. In tale caso il soggetto incaricato deve consentire al coniuge e ai parenti del defunto, di assistere alla dispersione;
- g) in assenza dei soggetti di cui sopra, da personale autorizzato del Comune.

Resta valida la possibilità per il soggetto individuato come persona incaricata a disperdere le ceneri, di rinunciare all'incarico. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

Nel caso di cui al comma precedente per rispettare la volontà del defunto, l'urna dovrà essere consegnata al cimitero comunale per la successiva dispersione in natura o nel cinerario comunale, secondo la volontà espressa dal defunto. Qualora il defunto non abbia indicato il luogo ove effettuare la dispersione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune. In tal caso il Comune ove avviene la dispersione, provvederà a darne notizia al Comune di residenza del defunto.

Articolo 91 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri in natura è consentita:

- a) nel cinerario comune, esistente all'interno dei cimiteri comunali, ai sensi dell'art. 80, comma VI, del D.P.R. 285/1990;
- b) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari, senza dar luogo ad alcun compenso o altre utilità in relazione al consenso alla dispersione.

La dispersione nei luoghi di cui alla lettera a) del comma precedente, è ammessa per le ceneri dei defunti, che rispettino le condizioni di cui agli artt. 28 e 29 del presente regolamento. In deroga a quanto sopra, per particolari ragioni, il Sindaco può autorizzare la dispersione delle ceneri di soggetti diversi.

La dispersione delle ceneri è assolutamente vietata nei centri abitati così come individuati dal vigente codice della strada. E', altresì, vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Al di fuori del territorio comunale, in natura, è consentita nei luoghi della Regione Piemonte, nel rispetto di quanto indicato dalla L.R. n. 20 del 31.10.2007 e del territorio nazionale nel rispetto delle

vigenti leggi regionali, o, in mancanza di queste, della Legge n. 130 del 30.3.2001.

Nei casi di cui al comma 5), i soggetti incaricati alla dispersione, sono tenuti a dare, almeno 10 giorni prima, comunicazione al Comune di Mazzè, circa la modalità ed il luogo di dispersione. Qualora, entro i suddetti 10 giorni, non pervenga un provvedimento di diniego, la dispersione si intende autorizzata.

Qualora il defunto abbia espresso, in vita, la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza però indicare alcun luogo, verrà scelto dai soggetti di cui al precedente art. 90, comma VI, nell'ordine di priorità ivi indicato. In assenza di indicazioni, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La dispersione all'interno del cinerario comune avviene mediante versamento dell'intero contenuto dell'urna cineraria. È vietato introdurre l'intera urna anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione in acqua deve avvenire mediante svuotamento in acqua dell'urna contenenti le ceneri. È vietata la dispersione in aria (al vento).

Articolo 92 - Procedura per la dispersione

Ai fini dell'autorizzazione, il soggetto incaricato della dispersione deve presentare apposita istanza indicante i propri dati anagrafici e la residenza, con annessa dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) il luogo, tra quelli consentiti dalle vigenti disposizioni, ove le ceneri saranno disperse;
- b) il termine entro cui verrà eseguita la dispersione delle ceneri;
- c) il luogo dove l'urna vuota verrà conservata o le modalità di smaltimento della stessa;
- d) di essere disponibile alla consegna dell'urna cineraria all'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza se richiesta da questi in base a provvedimento giudiziario;
- e) di avere piena conoscenza che in caso di autorizzazione alla dispersione non può essere variata la destinazione finale delle ceneri.

In caso di dispersione delle ceneri fuori dal territorio comunale, occorre allegare all'istanza:

- a) l'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- b) nel caso di dispersione in area privata, al di fuori dei centri abitati, consenso scritto dei proprietari con annessa dichiarazione di non dar luogo ad alcuna attività comportante compenso o altre utilità in relazione alla dispersione.

L'atto di autorizzazione, che dovrà indicare la volontà del defunto di essere disperso, la persona indicata di eseguire la dispersione ed il luogo ove verrà effettuata, costituisce documento di accompagnamento ed è consegnata al soggetto incaricato della dispersione. Una copia dell'autorizzazione è conservata agli atti del Comune.

Articolo 93 - Tariffe

Le operazioni di dispersione ceneri nel cinerario comune, sono eseguibili a titolo oneroso, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto indicato dal Decreto Ministero dell'interno 16.5.2006.

È a titolo gratuito la dispersione in natura, secondo le indicazioni del presente regolamento.

CAPO III - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 94 - Registri

L'ufficiale di stato civile deve provvedere a registrare l'affidamento di urna cineraria e la dispersione delle ceneri avvenute sul territorio comunale.

Dai registri devono risultare i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario o della persona incaricata della dispersione;
- b) i dati identificativi del defunto;
- c) il luogo di conservazione dell'urna cineraria in caso di affidamento e l'indirizzo del nuovo luogo di conservazione nel caso intervenissero delle variazioni in tal senso;

- d) i recessi dall'affidamento;
- e) le date di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate;
- f) il luogo, anche sommariamente individuato, nel caso di dispersione in natura;
- g) il luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota o le eventuali modalità di smaltimento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 95 - (Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti)

All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove l'Amministrazione Comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 96 - Mappa

Presso il Comune è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che contraddistingue ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 97 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato alla fine di ogni anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro depositato presso il servizio di custodia.

Articolo 98 - Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di tenere aggiornate le relative posizioni di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione od estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di settembre l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco dovrà essere esposto nei tempi e luoghi indicati dagli articoli che precedono.

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 99 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti di uso su sepolture private in base a norme dei Regolamenti precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con il quale si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto dei Regolamenti precedenti è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Gli adempimenti di cui all'articolo 62, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 100 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'articolo 82 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 101 - Sepolture private a tumulazioni pregresse -Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 102 - Cautele

Chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi od una concessione, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà esterna all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 103 - Rimesse di carri funebri

Le rimesse dei carri funebri esistenti alla data del 27/10/1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti all'articolo 21 del D.P.R. 285/90 e che richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 104 - Ordinanze del Sindaco

È fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco, in materia di sanità ed igiene.

Articolo 105 - Richiamo norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le norme previste nel Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Articolo 106 - Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, o quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie e approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 od al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono accertate e punite ai sensi di legge.

Articolo 107 - Responsabile del Servizio

Spetta al dirigente Responsabile del competente servizio, secondo l'organizzazione strutturale del Comune, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano alla Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 108 - Orari di apertura al pubblico dei cimiteri comunali

Per i cimiteri saranno osservati gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento.

Articolo 109 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti

Articolo 110 - Entrata in vigore del presente regolamento

In base a quanto disposto dal vigente statuto comunale, il regolamento è soggetto alla doppia pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 111 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma di legge, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 112 - Usi e consuetudini

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.